

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6153 del 30/11/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA META SYSTEM SPA DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6459 del 30/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno trenta NOVEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.12170/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**META SYSTEM Spa**" - **Reggio Emilia**.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**META SYSTEM Spa**" avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia – Via T. Galimberti n.5** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di apparecchiature elettroniche di sicurezza per automotive** ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via T. Galimberti n.7** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti dell'ARPAE con PG/40826 del 11/03/2022 e successive integrazioni acquisite in data 07/06/2022 al PG/93620;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e DGR 1053/2003;
- Nulla osta acustico ai sensi dell'art.8, comma 6, Legge n.447/95;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che la domanda relativamente alla matrice scarichi è stata presentata per un punto di scarico S con recapito in pubblica fognatura che raccoglie le acque reflue costituite dalle condense dei condizionatori di climatizzazione dei locali, dalle condense delle attrezzature da laboratorio, dalle condense dei gruppi frigoriferi e dalle acque del troppo pieno e dello svuotamento periodico delle torri evaporative, a cui si uniscono le acque reflue domestiche generate dai servizi igienici dello stabilimento;

Visto che la Ditta specifica di chiedere il titolo abilitativo per lo scarico di acque reflue assimilate relativamente ai reflui adducanti allo scarico S per caratteristiche quali/quantitative;

Acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia con atto PG/93816 in data 07/06/2022 relativa alla matrice rumore;
- nulla osta allo scarico del Comune di Reggio Emilia in data 20/10/2022 al PG/173002, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui assimilati in pubblica fognatura,

sulla base del parere di conformità del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT017818-2022-P del 11/10/2022, anch'esso con assimilazione;

- nulla osta acustico del Comune di Reggio Emilia in data 20/10/2022 al PG/173002;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Tenuto conto che al capitolo 5 - *Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche* della DGR n.1053/2003, trattandosi di istanza iniziale di assimilazione dei reflui, è disposto l'obbligo di presentare, entro sei mesi, la documentazione per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte, e pertanto è possibile procedere all'assimilazione richiesta con prescrizioni;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di dare atto, come da nulla osta del Comune, che le acque reflue costituite dalle condense dei condizionatori di climatizzazione dei locali, dalle condense delle attrezzature da laboratorio, dalle condense dei gruppi frigoriferi e dalle acque del troppo pieno e dello svuotamento periodico delle torri evaporative, recapitanti al punto di scarico S in pubblica fognatura, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/06 e ai sensi del capitolo 5 della DGR n.1053/2003;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art.3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**META SYSTEM Spa**" ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via T. Galimberti n.7**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/06 e ai sensi del capitolo 5 della DGR 1053/2003, inclusivo delle acque reflue domestiche.
Rumore	Nulla osta acustico.

3) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-3887 del 27/07/2018 adottata da ARPAE;

4) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 2 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e DGR 1053/2003.

Allegato 3 – Nulla osta acustico.

5) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti

6) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

8) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013 .

9) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

11) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

12) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

La Ditta **"META SYSTEM Spa"** è autorizzata a:

- eliminare diverse attrezzature, che verranno trasferite in altre sedi, per lasciare spazio ad impianti ed equipaggiamenti da laboratorio per la verifica a campione sui prodotti realizzati e per lo sviluppo di nuovi prototipi, da avviare alla produzione in serie. In particolare verranno dismessi la macchina da taglio delle schede in vetronite, la postazione di siliconatura e diversi banchi di assemblaggio e collaudo con le relative emissioni E1 ed E3. Le nuove attrezzature da laboratorio invece non necessiteranno di aspirazione puntuale perché lavoreranno completamente chiuse.
- svolgere l'attività di **produzione di apparecchiature elettroniche di sicurezza per automotive** nell'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via T. Galimberti n.7** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni aggiornate sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASPIRAZIONE MACCHINA TAGLIO LASER	MACCHINA DISMESSA ED EMISSIONE ELIMINATA					
E2	ASPIRAZIONE POSTAZIONI DI SALDATURA MANUALE A STAGNO E MARCATURA LASER	2000	8	22,5	Materiale particellare COV (Come C-Tot)	< 10 < 100	
E3	ASPIRAZIONE SILICONATURA SU	MACCHINA DISMESSA ED EMISSIONE ELIMINATA					
E4	ASPIRAZIONE RESINATURA STAMPATI SU CIRCUITI	2000	8	22,5	COV (Come C-Tot) di cui Isocianati	< 200 < 5	

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, dei COV (come C-Tot) e degli isocianati devono essere usati i seguenti metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	
(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Nelle fasi di resinatura devono essere solo usati prodotti espandenti a bassa reattività nei confronti dell'ozono (butano, pentano, clorofluorocarburi parzialmente idrogenati);

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per l'emissione n.4 e una frequenza almeno annuale per l'emissione n.2.

4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad Arpae e Comune.

6) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

9) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/40826 del 11/03/2022 e successive integrazioni acquisite in data 07/06/2022 al PG/93620.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e DGR 1053/2003

L'Azienda è specializzata in sistemi elettronici avanzati per il settore automobilistico. Nell'Unità Locale di via Galimberti n.7 a Reggio Emilia saranno introdotte delle nuove attrezzature da laboratorio, in cui saranno effettuate le verifiche a campione sui prodotti realizzati e sui prototipi; tali attrezzature necessitano di costante condizionamento e regolazione della temperatura. Saranno installate delle camere termiche, la cui temperatura verrà regolata con un sistema di raffreddamento a liquido ed una nebbia salina, e delle zone adibite a laboratori i quali, per restare il più protetti possibile dall'aria esterna, verranno mantenuti climatizzati. All'esterno della struttura saranno pertanto installati dei gruppi di condizionamento, delle torri evaporative ed un gruppo frigorifero.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un punto di scarico (indicato in planimetria S) con recapito in pubblica fognatura ed a cui confluiscono le acque reflue generate dalla climatizzazione e dal raffreddamento degli ambienti di lavoro e dalle nuove attrezzature utilizzate per le prove del laboratorio di ricerca e sviluppo. In particolare, le acque reflue che verranno scaricate saranno costituite dalle condense dei condizionatori di climatizzazione dei locali, dalle condense delle attrezzature da laboratorio, dalle condense dei gruppi frigoriferi e dalle acque del troppo pieno e dello svuotamento periodico delle torri evaporative, a cui si uniscono le acque reflue domestiche dei servizi igienici dello stabilimento.

Le attrezzature da laboratorio, macchine chiuse, camere climatiche o nebbia salita, in cui vengono effettuati in modo accelerato dei cicli di invecchiamento dei pezzi e variazioni di temperatura, per determinare i gradi di resistenza delle attrezzature prodotte o dei prototipi, produrranno un quantitativo di reflui non superiore ai 10 mc/annui.

Lo scarico delle condense dei gruppi di raffreddamento sarà anch'esso presumibilmente un quantitativo non superiore ai 10 mc/annui.

I reflui derivanti dallo scarico del troppopieno e dello svuotamento per la pulizia periodica delle torri evaporative, saranno all'incirca 600 mc/annui.

Relativamente alle acque meteoriche ricadenti sulle superfici esterne, esse non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005 poiché la Ditta afferma che le superfici dei piazzali sono adibite al parcheggio dei veicoli aziendali ed al transito, e che all'esterno del fabbricato non è svolta alcuna attività produttiva né lo stoccaggio di materie prime o prodotti finiti. Le acque meteoriche delle coperture e dei piazzali sono recapitate alla rete bianca della pubblica fognatura.

La quantità di acqua reflua scaricata è circa 3,33 mc/gg.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto.

La planimetria di riferimento è la Tavola n.1 datata Febbraio 2022 acquisita con la domanda di autorizzazione al protocollo di Arpae PG/40826 del 11/03/2022.

Prescrizioni:

1. I reflui in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare, nel pozzetto di ispezione a monte del pozzetto con sifone Firenze, i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003.
2. La Ditta dovrà trasmettere a IRETI Gestore SII, ad ARPAE e al Comune di Reggio Emilia, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, certificato analitico dei reflui assimilati che dimostri il rispetto di quanto previsto alla Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003 al pozzetto di ispezione a monte idraulico del pozzetto con sifone Firenze;
3. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art.101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06 e Capitolo 5 della DGR 1053/2003, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per la riclassificazione degli scarichi e loro autorizzazione;
4. Il pozzetto di ispezione e prelievo deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione;
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione;
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
9. I pozzetti e i manufatti a servizio della rete fognaria aziendale adducente alla pubblica fognatura devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1;

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Nulla osta acustico.

Il Comune di Reggio Emilia con atto acquisito agli atti di Arpae in data 20/10/2022 al PG/173002, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia, PG/93816 del 07/06/2022, esprime il proprio **nulla-osta** al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

- le opere, gli impianti, l’attività e gli interventi di bonifica acustica e risanamento dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;
- la Ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
- l’installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l’incremento delle sorgenti previste o la variazione delle condizioni dell’area di contorno dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- deve essere eseguito, entro 30 gg dalla messa a regime degli impianti, da un Tecnico Competente in Acustica un Collaudo acustico presso i recettori sensibili, documentando e relazionando gli interventi di mitigazione/insonorizzazione attuati, al fine di attestare il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall’Allegato B al DM 16/3/98. Tale verifica strumentale dovrà avvenire nelle fasi (contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti, anche quelle a tempo parziale) e, per la verifica del livello differenziale, negli orari più gravosi (minimo livello residuo della zona) ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine.
- Copia del suddetto collaudo dovrà essere trasmesso ad Arpae e al Comune di Reggio Emilia.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.